

RICHIESTA DATI E DOCUMENTI

MOD. REDDITI/2024 - PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2023

DICHIARANTE: _____

Attenzione: per le società o studi associati compilare un questionario e l'impegno telematico per ogni socio.

L'impegno telematico per le società e gli studi associati **va compilato dal legale rappresentante.**

LEGGERE ATTENTAMENTE E RICONSEGNARE IN STUDIO COMPILATO E FIRMATO ENTRO IL 20/04/2024

Il presente questionario serve come promemoria al fine di agevolare i ns. Clienti nella ricerca della documentazione necessaria per la corretta redazione della dichiarazione dei redditi.

AVVISIAMO I NOSTRI CLIENTI CHE

DAL 02/05/2024 AL 02/09/2024

LO STUDIO RESTERÀ CHIUSO IL POMERIGGIO

SI RICEVERÀ IL POMERIGGIO SOLO SU APPUNTAMENTO

Bolzano, Via Cassa di risparmio, 5 - Tel. 0471 270 232 - E-mail info@guidi-partners.it

SITUAZIONE FAMILIARE

- Situazione personale o familiare cambiata rispetto al 2022?

- **Indicare residenza attuale** (anche se non è cambiata per nostro controllo archivio)

Se residenza variata rispetto al 2022, indicare la data di variazione: ___/___/_____

CONIUGE, FIGLI E ALTRI FAMILIARI A CARICO nel 2023

A seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale, per l'intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità, **quindi nel 2023 spettano le detrazioni per i figli che abbiano un'età anagrafica pari o superiore a 21 anni fino a 24 anni con un reddito percepito pari o inferiore a 4.000,00, altrimenti se superiore a 24 anni, così come altri familiari con un reddito pari o inferiore ad euro 2.840,51.**

ATTENZIONE: per una corretta compilazione della dichiarazione necessita comunque la compilazione del sottostante quadro per poter inserire le spese da portare in detrazione.

Il codice fiscale del CONIUGE va SEMPRE indicato anche se non è a carico

COGNOME e NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	% A CARICO
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

TERRENI E FABBRICATI – REDDITI E IMU

Posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale, compreso il diritto di abitazione.

SEZIONE	FOGLIO	NUMERO	SUB	COMUNE	INDIRIZZO	RENDITA	DATA ACQ./ VENDITA	S

“S” = FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

Indicare i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre, n. 490 (che ha abrogato la Legge 1 giugno 1939, n. 1089) che godono di particolari agevolazioni fiscali.

Situazione immobili e terreni variata rispetto al 2022? _____

- Ci sono state **vendite, acquisti, donazioni o acquisizioni da eredità** durante il 2023? ____
(dovreste aver già comunicato tutti i dati per l'IMI - per cortesia verificare e confermare!!!!)
Se “SI” **portare atto di compravendita**, inoltre:
 - se trattasi di terreno precisare se è un'area edificabile e indicare il valore venale
 - in caso di vendita entro 5 anni dalla data di acquisto portare vecchio atto di acquisto
 - precisare anche se trattasi di acquisto di prima casa per le agevolazioni particolari.
- **Ci sono previsioni di acquisti, vendite o donazioni di terreni e immobili nel 2024 (ai fini della prossima scadenza IMI/IMU/IMIS del 2024) oppure variazioni catastali?**

RIEPILOGO DEGLI ATTI NOTARILI DEL 2023 E DEL 2024 CONSEGNATI IN STUDIO:

Data atto	Notaio Cognome e nome	Luogo registrazione (ufficio del registro di)	Dati identificativi acquisto (abitazione, terreno ecc.)
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____

PER CHI HA IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE

Compilare e consegnare in Studio:

- 1) la tabella “**ELENCO IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE E COMODATO**” con indicazione estremi di registrazione o il codice identificativo
- 2) documentazione relativa all’eventuale opzione per la tassazione degli affitti con **cedolare secca**
- 3) eventuale documentazione relativa ai contratti di locazioni brevi

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO AL LAVORO DIPENDENTE

Barrare tipologia di redditi e indicare la documentazione consegnata in Studio

- Modello CU/24** - redditi 2023 per dipendenti, lavoratori a progetto, pensionati ecc.
- compensi, indennità e rendite vitalizie corrisposte dalle Amministrazioni Statali ed Enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni
- borse di studio
- assegni periodici percepiti dal coniuge (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli)
- altri

REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Barrare tipologia di redditi e indicare la documentazione consegnata in Studio

- rimborso di oneri deducibili e detraibili (dedotti o detratti in anni precedenti), utilizzi di crediti INPS in F24
- recessi o disdette di polizze vita il cui premio è stato scalato nelle dichiarazioni di anni precedenti
- liquidazioni di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia
- altre indennità di fine rapporto
- indennità di esproprio, da cessione di azienda (imprenditore individuale), risarcimento danni
- redditi percepiti in qualità di erede o legatario
- plusvalenze da cessione di terreni edificabili
- altri

ALTRI REDDITI

Barrare tipologia di redditi e indicare la documentazione consegnata in Studio

- Ha incassato compensi per **collaborazioni occasionali** di lavoro autonomo o di impresa o derivanti da contratti di **associazione in partecipazione**?
- Ha **partecipazioni in società di persone** o è **collaboratore nell’impresa familiare**? Ha partecipazioni in società di capitali in regime di “trasparenza”?
- Ha percepito dividendi?
- Ci sono altri **redditi di capitale**?
- Ci sono state **cessioni di azioni, partecipazioni, obbligazioni e titoli similari**?
Se “SI” comunicare: prezzo e data di acquisto; prezzo e data di vendita; incassi effettuati nel 2023; tutta la documentazione riguardante l’operazione
- Ha incassato redditi derivanti dall’affitto o usufrutto dell’unica azienda?
- Ci sono redditi da attività agricole?

- Redditi **di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE**
- Viene ribadita la soglia di giacenza media dei 51.645,49 € per la tassazione di eventuali plusvalenze da CRIPTOVALUTE.

Eventuali "altri" redditi percepiti? Verificare in Studio se sono da dichiarare.

ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO IRPEF, IRAP E IMU – CONTRIBUTI RICEVUTI

- **IRPEF, IINPS e "CEDOLARE SECCA"** :portare deleghe bancarie (mod. F24) dei versamenti fatti **giugno/luglio/agosto e novembre 2023**. Se i versamenti sono stati effettuati a **rate**, portare **tutte** le distinte.
- **IMU/IMI/IMIS**: portare deleghe bancarie (mod. F24) e/o bollettini c/c p dei versamenti fatti a **giugno e dicembre 2023**.
- **CONTRIBUTI RICEVUTI**: consegnare in studio tutte le agevolazioni dei versamenti ricevuti

ONERI DETRAIBILI

Barrare tipologia di spese sostenute e indicare la documentazione consegnata in Studio.

SPESE SANITARIE

Possono essere detratte in dichiarazione dei redditi, a titolo esemplificativo, le **spese sostenute nel corso del 2023** per:

- Spese mediche (specialistiche, generiche, medicinali, analisi, esami, terapie, ecc.)
- Spese sostenute anche per familiari non a carico affetti da patologie
- acquisto o affitto di protesi e attrezzature sanitarie.
- Spese per medicinali "da Banco" acquistabili senza prescrizione medica:
FATTURA o SCONTRINO "PARLANTE" con indicazione CODICE FISCALE

ATTENZIONE: i cosiddetti "PARAFARMACI" non danno diritto a detrazione, si tratta di:
colliri, pomate, cerotti, garze, prodotti fitoterapici, integratori alimentari.



Attenzione! Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l'utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.

Dal 2020 per chi possiede un reddito compreso tra i 120.000 e i 240.000 € le detrazioni fiscali degli oneri sono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei 240.000 €. Fanno eccezione le spese sanitarie e i mutui che restano spettanti in misura piena.

INTERESSI PASSIVI IPOTECARI SU IMMOBILI

Rate pagate nel 2023 regolarmente quietanzate. Portare documentazione della banca!

Se è stato stipulato un nuovo mutuo portare documentazione - contratto - spese accessorie, ecc..

Importante

A) In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con **contributi** concessi dallo **Stato o da altri Enti pubblici**, non erogati in conto capitale, la detrazione spetta solo per la quota rimasta effettivamente a carico.

B) **Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile** possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.

ASSICURAZIONI

- Quietanza di avvenuto pagamento dell'Assicurazione per le **polizze vita e infortuni** stipulate o rinnovate entro il **31 dicembre 2000**.
- Le polizze stipulate o rinnovate **dal 1 gennaio 2001** danno diritto alla detrazione solo se riguardano assicurazioni aventi per oggetto il **rischio morte o invalidità permanente superiore al 5% o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**.

Si evidenzia che, in base all'art.12, DL n. 102/2013 l'importo massimo detraibile dei premi di assicurazione è stato ridotto già dal 2014 ad Euro 530.

CHIEDERE ALL'ASSICURAZIONE LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA QUOTA DETRAIBILE!!

SPESE PER L'ASSISTENZA PERSONALE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

La deduzione spetta per le spese sostenute per sé e per i familiari anche se non a carico e non conviventi. Sono considerati non autosufficienti i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, coloro che necessitano di sorveglianza continuativa (serve il certificato medico attestante lo stato di non autosufficienza).

ALTRE SPESE DETRAIBILI AL 19% (tra parentesi importo massimo di spese detraibile)

- Spese per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico nel limite massimo di Euro 250,00;
- Spese per intermediazione immobiliare per acquisto 1° casa (max € 1.000,00);
- Spese per la frequenza di asili nido (max € 632,00 per figlio) e non cumulabile con il bonus nido;
- Spese veterinarie (max € 387,40 con franchigia di € 129,11);
- Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;
- Spese di istruzione diverse da quelle universitarie per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo massimo dal 2020 di € 800,00 per alunno/studente;
- Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede in provincia diversa dalla residenza e distanza di almeno 100 Km (max € 2.633,00); *E' possibile applicare la detrazione del 19% alla spesa massima di euro 2.633,00 relativa ai canoni di locazione per studenti all'estero, in paesi membri UE. Si fa presente che la detrazione massima è pari ad euro 500,00 (19% di euro 2.633,00) complessivamente quindi anche in presenza di più figli studenti all'estero;*
- Spese per attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (max € 210,00 per ciascun ragazzo);
- Spese funebri (max € 1.550,00 per decesso);
- Erogazioni liberali a favore delle Onlus;
- Spese manutenzione, protezione, restauro di patrimonio artistico e storico vincolato (certificato soprintendenza);
- Contributi versati per riscatto anni di laurea dei familiari a carico;
- Altre.

ALTRE SPESE DETRAIBILI EROGAZIONI LIBERALI AL 26% - 30% - 35%

- 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a Euro 30.000,00 annui
- 35% per le erogazioni liberali in denaro a favore di organizzazioni di volontariato per un importo non superiore a Euro 30.000 annui.
Per tali erogazioni resta la possibilità, alternativa, di fruire della detrazione del 26%
- 26% per erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti e dei movimenti politici per importi compresi fra Euro 30 ad Euro 30.000 annui.

ONERI DEDUCIBILI

Barrare tipologia di spese sostenute e indicare la documentazione consegnata in Studio

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- INPS: artigiani, commercianti, liberi professionisti, associati in partecipazione
- Coldiretti
- Enasarco
- Casse di previdenza liberi professionisti (ad es. avvocati, architetti, ingegneri, ecc.)
- Bollettini di versamento contributi volontari e complementari
- Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per colf, baby-sitter, assistenza a persone anziane (max € 1.549,37)
- Contributi versati per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, per il riscatto di laurea, per la prosecuzione volontaria, ecc. senza limiti di importo

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si tratta dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali

ALTRE SPESE DEDUCIBILI

- Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli - obbligatorio indicare il C.F. dell'ex coniuge: _____
ATTENZIONE: NO deduzione per importi corrisposti in unica soluzione
- Spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap (anche se non fiscalmente a carico)
- Spese delle procedure di adozione di minori stranieri (50%)
- Contributi a ONG per i Paesi in via di sviluppo
- Altre



PER GLI ISCRITTI A FORME PENSIONISTICHE INDICARE SE L'ISCRIZIONE E' AVVENUTA PRIMA O DOPO IL 01/01/1996.

PRIMA 01/01/1996

DOPO 01/01/1996

ALTRE DETRAZIONI

- **BONUS MUSICA**

Bonus musica **sotto forma di detrazione Irpef per le famiglie a basso reddito: si applica una** riduzione dell'imposta da versare del 19% **per le spese di iscrizione a conservatori, bande, cori e scuole di musica, fino a un valore massimo di 1.000 euro.**

- **SUPERBONUS 110%**

Il superbonus 110% è stato introdotto dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Inizialmente erano agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, con il testo ufficiale e definitivo della Legge Bilancio 2022. Con il Decreto Aiuti – Quater definito in legge il 13/01/2023 si sono apportate le seguenti modifiche.

1. Proroga Superbonus per gli interventi effettuati dai **condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari)**, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, al:
 - **110% - 90% fino al 31 dicembre 2023**
 - **70% per il 2024**
 - **65% per il 2025**
2. Proroga 110% **fino al 31 marzo 2023 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari** a condizione che:
 - alla data del **30 settembre 2022** sia stato realizzato il **30% dei lavori**;
3. Proroga 110% **fino al 31 dicembre 2025** per gli interventi effettuati da **ONLUS/ODV/APS**.

Le spese ammesse al superbonus sono quelle sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico. Interventi che devono essere effettuati su immobili residenziali. Anche gli immobili di impresa sono agevolati laddove fanno parte di un condominio residenziale oggetto di lavori e solo per gli interventi trainanti.

Sono considerati tali gli interventi di:

- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- antisismici.

Se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”:

- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- di installazione di impianti solari fotovoltaici (art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

○ **BONUS FACCIATE**

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale concessa per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La Legge di Bilancio 2022 che aveva prorogato il bonus facciate **fino al 31 dicembre 2022** con una riduzione della percentuale di detrazione, passata **dal 90% al 60%, per il 2023 e per il 2024** non è stata riconfermata.

○ **DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

SPESE CON DETRAZIONE DEL 50% O 65%

Si ricorda che vi è la possibilità di detrarre al 50% o al 65% delle spese relative agli interventi di ristrutturazione - Ecobonus per una spesa agevolabile massima di euro 96.000 per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione.

E’ stata prorogata la detrazione Irpef delle spese sostenute, entro il limite di Euro 5.000,00, per interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione di pozzi;
- Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

○ **DETRAZIONI PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI**

Indicare le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato nonché degli elettrodomestici di categoria A.

La detrazione è riconosciuta anche per il 2023 nella misura del 50% per un ammontare di € 8.000,00 in 10 quote annuali, che sarà ridotto ad € 5.000,00 per il 2024.

○ **INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CON DETRAZIONE DEL 65%**

Si ricorda che la detrazione relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici è stata prorogata;

- Spese sostenute dall’ 06.06.2013 al 31.12.2023 detrazione 65%

Si rammenta che con la Finanziaria del 2018 vi è l’obbligo di inviare all’ENEA mediante l’apposita procedura telematica i dati inerenti agli interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, nonché l’acquisto di grandi elettrodomestici.

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Barrare tipologia interessata e **consegnare in Studio copia del contratto di locazione**

- Inquilini di alloggi locati con **contratti convenzionali** ai sensi della **L. 431/98 art. 2, c. 3 e art. 4, commi 2 e 3**
- Inquilini di alloggi con **qualsiasi tipo di contratto** stipulato/rinnovato ai sensi della **L. 431/98**
- Lavoratori **dipendenti** che **trasferiscono** la propria **residenza per motivi di lavoro** (da almeno 3 anni)
- Inquilini **giovani** di età compresa tra i **20 e i 31 anni non compiuti** (unità immobiliare diversa da quella dei genitori – per i primi 3 anni dalla stipula del contratto).

QUADRO "RW - RM"
INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA –
MONITORAGGIO IVIE/IVAFE

QUADRO "RW" – DICHIARAZIONE DI PATRIMONI DETENUTI ALL'ESTERO E DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI ALL'ESTERO

Vi chiediamo gentilmente di voler prestare particolare attenzione ai dati richiesti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, in quanto le sanzioni per l'omissione dei dati ivi richiesti sono rilevanti.

- Nel caso di denaro, titoli, immobili o altri valori mobiliari detenuti all'estero di importo superiore a € 15.000,00 – al 31.12.2023 – Vi chiediamo di volerci inviare la relativa documentazione nonché di voler contattare il nostro consulente di riferimento;
- Con la legge di Bilancio 2023 è previsto il MONITORAGGIO delle CRIPTOVALUTE – QUADRO RW – Con giacenza media nel WALLET superiore a € 15.000,00 si predispose il quadro RT con la Plusvalenza tassata al 26%. Vi è la possibilità di affrancare il valore stesso tramite imposta sostitutiva al 14%.
- Nel caso di contratti di assicurazione stipulati con compagnie estere Vi chiediamo di volerci inviare la relativa documentazione, nonché di voler contattare il nostro consulente di riferimento.

Vi informiamo a riguardo che – contrariamente a quanto accaduto in passato – si devono ora dichiarare in ogni caso anche gli immobili e i patrimoni detenuti all'estero, anche se ivi non produttivi di redditi/introiti (p.e. immobili non locati)

IVIE

L'IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all'estero, è dovuta sui terreni / fabbricati a **qualsiasi uso destinati**, detenuti all'estero da **persone fisiche residenti in Italia** a titolo di proprietà o altro diritto reale. L'imposta è pari al 0,76 % del valore degli immobili:

- è dovuta **in proporzione alla quota** di proprietà o di altro diritto reale e va **rapportata al periodo** dell'anno (**mesi**) in cui sussiste la titolarità (la frazione di mese pari ad almeno 15 giorni va considerata come mese intero);
- **non è dovuta** se, al lordo delle *"specifiche detrazioni previste"*, **non supera € 200**.

La base imponibile dell'imposta è costituita dal **valore dell'immobile** individuato nel **costo risultante dall'atto di acquisto o dal contratto** e, in mancanza, nel **valore di mercato al 31.12** rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato. Dall'imposta così individuata è **deducibile**, fino a concorrenza del relativo ammontare, l'eventuale **imposta patrimoniale versata** nello Stato estero in cui è ubicato l'immobile.

Per gli immobili situati in uno **Stato UE o aderente allo SEE**, dall'imposta **si detrae "prioritariamente"** l'**imposta patrimoniale** versata nello Stato estero. **In presenza di un'eccedenza d'imposta reddituale** estera gravante sullo stesso immobile e non utilizzata ex art. 165, TUIR, è possibile detrarre, fino a concorrenza, un **ulteriore credito d'imposta** derivante da tale eccedenza.

Con particolare riferimento agli immobili detenuti nel Regno Unito l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.11.2013, n. 75/E ha chiarito che la Council tax non può essere scomputata dall'IVIE considerato che la stessa non ha natura patrimoniale (rappresenta infatti un tributo dovuto per il godimento dei servizi locali forniti dal Comune).

Per gli **immobili in comunione** l'imposta in esame è dovuta da **ciascun soggetto in proporzione** alla rispettiva quota. Per l'immobile (e sue pertinenze) all'estero adibito ad **abitazione principale - prima casa** l'IVIE è stata abolita per soggetti che prestano lavoro all'estero e sono ivi residenti.

Nella disposizione non rientrano però gli immobili di lusso adibiti ad abitazione principale per i quali si applica l'aliquota dello 0,4% con detrazione pari ad 200,00 euro.

EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE / IRPEF

Come disposto dal comma 15-ter del citato art. 19, è prevista la **non imponibilità IRPEF del reddito fondiario** relativo all'**abitazione principale** e agli **immobili non locati**, detenuti all'estero.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.5.2013, n. 12/E ha evidenziato che con la citata disposizione è stata determinata *"una sostanziale equiparazione dell'IVIE con l'imposizione prevista dall'IMU in Italia"*.

IVAFE

L'art. 9, comma 1, Legge n. 161/2014, c.d. "Legge Europea 2013 bis", ha **modificato l'ambito di applicazione dell'IVAFE**, prevedendo che la stessa è applicabile con riferimento ai soli **"prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio"** (Informativa SEAC 11.11.2014, n. 284).

In merito si rammenta che già l'art. 1, commi 518 e 519, Finanziaria 2013, ha modificato l'art. 19, DL n. 201/2011, prevedendo:

- o il non assoggettamento ad IVAFE dei c/c e libretti di risparmio il cui **valore medio di giacenza** è complessivamente **non superiore a € 5.000**. In presenza di **più c/c bancari o libretti di risparmio** detenuti presso il **medesimo intermediario** per l'individuazione del suddetto limite di € 5.000 va considerata:
 - la **sommatoria del valore medio** di giacenza di tutti i c/c bancari / libretti di risparmio;
 - **solo la quota di possesso** (e non anche il periodo di possesso);
- o l'applicazione **dell'imposta nella misura fissa (€ 34,20) a tutti i c/c bancari e libretti di risparmio, ovunque detenuti.**

Tale modifica, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 12/E, ha determinato una **sostanziale equiparazione dell'IVAFE con l'imposta di bollo** applicata sulle medesime attività detenute in Italia.

L'imposta è dovuta **proporzionalmente** alla **quota** e al **periodo di detenzione** nell'anno (**giorni**). Il valore **dell'attività finanziaria** è costituito dal **valore di mercato**, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, dal **valore nominale** o di rimborso.

Dall'imposta è **detraibile**, fino a concorrenza, **l'eventuale imposta patrimoniale versata** nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Si rammenta che **dal 2014** l'aliquota IVAFE applicabile è stata innalzata al **2%**. Da quanto sopra accennato deriva quindi che, al fine di individuare l'ambito di applicazione dell'IVAFE, è da ritenersi superato l'elenco delle attività finanziarie fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.7.2012, n. 28/E.

Risultano **escluse** dall'assoggettamento ad IVAFE, ad esempio, le quote di **partecipazione in società estere non rappresentate da titoli** nonché i **finanziamenti soci**.

Per espressa previsione del comma 2 del citato art. 9, le modifiche sopra illustrate **"hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014"**.

Il venir meno dell'assoggettamento all'IVAFE poteva essere applicato già in sede di versamento dell'acconto di novembre 2014.

A favore dei contribuenti che avendo versato la prima rata ed eventualmente anche la seconda, venendo meno il presupposto dell'imposta, **emergerà un credito** utilizzabile in compensazione o da richiedere a rimborso.

In tale situazione il quadro RW va comunque compilato per assolvere l'obbligo del monitoraggio fiscale.

Attività finanziarie	IVAFE
C/c bancari e libretti di risparmio con giacenza media complessiva pro quota > a € 5.000	€ 34,20
Prodotti finanziari	Aliquota 2%
Partecipazioni sociali e finanziamenti soci in società estere (non sono prodotti finanziari)	NO

SCELTE DESTINAZIONE IMPOSTE

Scelta per la **destinazione dell'8 per mille**. Apporre la firma in uno degli spazi.

STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
CHIESA EVANGELICA VALDESE (UNIONE DELLE CHIESE METHODISTE E VALDESI)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBSG)	ASSOCIAZIONE "CHIESA D'INGHILTERRA" IN ITALIA		

Scelta per la **destinazione del 5 per mille**. Apporre la firma in uno degli spazi.

Sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Runtis di cui all'art. 46 comprese le cooperative sociali di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escluse le imprese sociali costituite in forma di società, nonché sostegno alle ONLUS iscritte all'anagrafe Firma Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _ _ _ _ _	Finanziamento della ricerca scientifica e delle università Firma Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _ _ _ _ _
Finanziamento della ricerca sanitaria Firma Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _ _ _ _ _	Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici Firma
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente Firma	Sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge Firma Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _ _ _ _ _
Sostegno degli Enti Gestori delle Aree protette Firma Codice fiscale del beneficiario (eventuale): _ _ _ _ _	

Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile l'elenco dei soggetti destinatari della quota del 5 per mille dell'IRPEF

Per quanto riguarda quindi la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF, vi preghiamo di informarci a quale partito politico intendete destinare la scelta.

SCelta PAGAMENTO IMPOSTE SALVO PROROGHE

Entro il 30 giugno 2024

- senza pagamento di addizionale

Entro il 30 luglio 2024

- con maggiorazione dello 0,4%

E' possibile il pagamento rateale

IMPORTANTE:

compilare e firmare l'incarico all'elaborazione del modello REDDITI/24 e all'invio telematico. Si ricorda che viste le innumerevoli scadenze relative al prossimo periodo, le dichiarazioni verranno elaborate in base alla data di consegna completa dei documenti.

Privacy - consenso al trattamento dei propri dati personali

Spettabile cliente,

in sede di redazione della Vostra dichiarazione dei redditi è possibile che si acceda a "dati sensibili" e necessitiamo dunque del Vostro consenso, affinché si possa elaborare, archiviare e inviare tali dati. Vi chiediamo, pertanto, (ed eventualmente anche per le persone aggiuntive per le quali ci vengono trasmessi dati in ossequio alla presente circolare) di firmare e datare la seguente dichiarazione di consenso:

"Con la presente firma autorizzo espressamente lo studio Guidi & Partners di Bolzano e tutti i suoi collaboratori, ad elaborare, archiviare ed inviare tutti i dati e tutte le informazioni presenti in questa circolare e nei documenti allegati, al fine di adempiere agli obblighi fiscali collegati con le dichiarazioni dei redditi 2024/2023".

Data e firma del Cliente

____/____/____ _____

Ricevuta in Studio il ____/____/____

Sigla del ricevente _____

GUIDI&PARTNERS

Via Cassa di Risparmio n. 5
39100 Bolzano
C.F.-P.I.: 01587010214

Spett.le

Impegno alla presentazione telematica del/i modello/i

- Redditi 2024
- Irap 2024
- Dichiarazione IVA 2024
- Mod. 770/2024

Relativo/i all'anno 2023

Premesso che lo scrivente intermediario, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, è obbligato a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni dallo stesso intermediario predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali viene assunto l'impegno alla presentazione in via telematica

SI IMPEGNA A

- Trasmettere in via telematica la/e dichiarazione/i in oggetto, consegnata/e pre-compilata/e dal contribuente in indirizzo.
- Predisporre e trasmettere in via telematica la/e dichiarazione/i in oggetto relativa/e al contribuente in indirizzo.
- Ricevere l'avviso telematico.

Data di assunzione dell'impegno telematico: _____

Firma dell'Intermediario
GUIDI&PARTNERS

Per ricevuta

(Il contribuente)

ELENCO IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE E COMODATO

REDDITI/24 - ANNO 2023

DICHIARANTE: _____

NR. PROGR.	COMUNE	INDIRIZZO	INQUILINO	SUB	% di possesso	CANONE	DAL/AL	CONTR. AGEVOLATO SI/NO	CEDOLAR E SECCA 10% o 21%	IMMOBILE STORICO SI/NO

In caso di contratti di **comodato** e/o di **locazione** - agevolati in base alla **Legge n. 431 del 09.12.98, art. 2, c. 3** (durata anni 3 + 2)
 - assoggettati a tassazione agevolata: **“cedolare secca”** del 10% o 21%
 - di **durata non superiore a 30 giorni NON registrati**

Indicare qui di seguito gli estremi di registrazione e consegnare in Studio la fotocopia dei contratti per verifica

NR. RIFERIMENTO TABELLA SOPRA	DATA REGISTRAZIONE	SERIE	CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO	NUMERO REGISTRAZIONE	CODICE UFFICIO	CONTR. NON SUP. 30 GG	ANNO PRES. DICH. ICI IMI/IMIS/IMU

DATA e FIRMA _____